

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1539 del 23/05/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE QUARTA E SS.MM. ₂ D.M. 05/02/98 E SS.MM. DITTA S.E.A.R. S.R.L. CON SEDE LEGALE A BASTIGLIA (MO), VIA DEL LAVORO, 10. RIUTILIZZO DI RIFIUTI COSTITUITI DA "TERRE DI SCAVO ₂ IN UN INTERVENTO DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO (R10) DI UN'AREA P.I.P. DENOMINATA "ABRENUNZIO ₂ SITA IN COMUNE DI RAVARINO (MO), LOCALITA' STUFFIONE CENSITA AL CATASTO AL FOGLIO 15 MAPPALI 219, 221,223,224,225,226,227,228,229,230,231. DECADENZA ATTO DI DIFFIDA N. DAMB/2016/978 DEL 12/04/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1576 del 23/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE QUARTA E SS.MM. – D.M. 05/02/98 E SS.MM.
DITTA S.E.A.R. S.R.L. CON SEDE LEGALE A BASTIGLIA (MO), VIA DEL LAVORO, 10.
RIUTILIZZO DI RIFIUTI COSTITUITI DA “TERRE DI SCAVO” IN UN INTERVENTO DI
RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO (R10) DI UN'AREA P.I.P. DENOMINATA “ABRENUNZIO”
SITA IN COMUNE DI RAVARINO (MO), LOCALITA' STUFFIONE CENSITA AL CATASTO AL
FOGLIO 15 MAPPALI 219, 221,223,224,225,226,227,228,229,230,231.
DECADENZA ATTO DI DIFFIDA N. DAMB/2016/978 DEL 12/04/2016

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il Decreto Legislativo 16/01/2008, n. 4, entrato in vigore in data 13/02/2008, che ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo;

Richiamati:

- l'articolo 214 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”;
- l'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero”;
- il comma 3 dell'art. 216 che prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
 - c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
- il comma 4 dell'art. 216 che prevede che, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione;
- l'articolo 197 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. che attribuisce alle Province il controllo su tutte le attività di gestione rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta

del decreto, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22";

Visto il Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto;

Richiamata la Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni" che assegna alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale;

Vista la delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06;

Premesso che:

- la ditta S.E.A.R. S.r.l., con sede legale a Bastiglia (MO), via del Lavoro, 10 è stata iscritta con provvedimento della Provincia di Modena prot. n. 110253/9.11.6. del 23/12/2015 al n. RAV004 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 Parte Quarta e s.mm. relativamente all'intervento di recupero ambientale (R10) mediante riutilizzo di rifiuti dell'area P.I.P. denominata "Abrenunzio" sita in comune di Ravarino (MO), località Stuffione censita al foglio 15 mappali 219, 221,223,224,225,226,227,228,229,230,231;
- l'attività di recupero esercitata riguarda rifiuti speciali non pericolosi identificabili al punto 7.31-bis del D.M. 05/02/98 e ss.mm.;
- la suddetta iscrizione ha validità a decorrere dal 22/12/2015 al 21/12/2020, precisando che l'iscrizione potrà essere cancellata preventivamente alla scadenza predetta previa comunicazione da parte della Ditta dell'avvenuta cessazione delle operazioni di riutilizzo dei rifiuti;
- nella documentazione di comunicazione il legale rappresentante della ditta S.e.a.r. S.r.l. ha espressamente dichiarato la conformità dell'attività alla normativa tecnica vigente di cui al D.M. 05/02/98, il quale per le attività di recupero ambientale e per i rifiuti di cui al predetto punto 7.31-bis dispone quanto nel seguito riportato:

Articolo 5 (*Recupero ambientale*)

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
 - a) i rifiuti non siano pericolosi;
 - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
 - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);

- d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
- d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;

7.31-bis **Tipologia:** terre e rocce di scavo [170504]

7.31-bis.1 **Provenienza:** attività di scavo.

7.31-bis.2 **Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 **Attività di recupero:**

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

- sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione di comunicazione, le terre di scavo sono prodotte in cantieri situati prevalentemente nella Regione Emilia Romagna, con possibili provenienze anche extra regionali;
- il provvedimento di iscrizione prescrive alla ditta di comunicare all'Autorità competente la provenienza delle terre di scavo che si intendono utilizzare preventivamente al loro conferimento presso il sito di riutilizzo;
- in data 11/04/2016 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE Sezione di Modena, con provvedimento prot. n. PGMO/2016/6111 ha aggiornato l'iscrizione suddetta con ulteriori prescrizioni finalizzate ad una più efficace attività di vigilanza;

Vista la nota dell'ARPAE Sezione di Modena Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena, prot. n. PGMO/2016/5428 del 31/03/2016, riguardante l'intervento in oggetto, dalla quale si rileva quanto segue:

- in data 17/03/2016 la ditta S.e.a.r. S.r.l. ha inoltrato ad ARPAE comunicazione di inizio delle operazioni di recupero R10 di terre da scavo, codice europeo 170504, per un quantitativo pari a 1.200 tonnellate provenienti dalla scavo della nuova viabilità e da altre opere di cantiere della Variante di Valico in località Poggolino di Barberino di Mugello (FI), a decorrere dal 23/03/2016;
- l'area della Variante di Valico, zona di scavo delle terre oggetto dell'utilizzo, è caratterizzata dalla possibile presenza di materiali ofiolitici che possono contenere amianto;
- dall'esame dei Rapporti di Prova allegati alla comunicazione, relativamente alla determinazione del parametro amianto si rileva quanto segue:

1. Osservazioni sul Rapporto di Prova n. 16LA09079 del 11/03/2016: analisi eluato determinazione del parametro amianto

Premesso che il test di cessione, pur essendo previsto dalla norma, per l'Amianto risulta del tutto inapplicabile in quanto non considera l'indissolubilità dell'inquinante, nel Rapporto di Prova viene indicato come metodo analitico la norma UNI EN 12457 – 2:2004 e l'All.1 DM6.9.94 (determinazione quantitativa dell'amianto in campioni in massa: DRX/SEM).

Dal sito del Ministero della Salute, il laboratorio che ha eseguito la determinazione analitica NON risulta qualificato per le metodiche DRX/SEM, ma solo per FTIR, tecnica non riportata in nessuno degli allegati al DM 6/9/94

2. Osservazioni sul Rapporto di Prova n. 16LA09080 del 11/03/2016: parametro amianto analisi per conformità D.lgs. 152/2006 – Parte Quarta, Titolo V all. 5 – tab. 1

Nel Rapporto di Prova viene indicato come metodo analitico la norma CNR IRSA Q.64 vol.3 1996 App.III fase A + DM 6.9.94:

Il D.Lgs 152/06 indica espressamente che le analisi chimiche dei terreni devono essere effettuate *sulla aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm* (All.2 “analisi chimica dei terreni”); il metodo CNR sopracitato per la fase A di preparativa può considerarsi analogo, ed indica per la quantificazione dell'amianto con tecnica DRX o FTIR.

Nel merito del risultato riportato si rileva quanto segue:

Viene richiamato il DM 6/9/94 senza indicare a quale allegato ci si riferisce;

Per la determinazione quantitativa dell'amianto, il DM 6/9/94 nei metodi riporta esclusivamente le tecniche DRX e SEM (All.1) NON la tecnica FTIR: il laboratorio risulta qualificato dal Ministero della Salute per la tecnica FTIR (v. sopra);

Pertanto il risultato riportato nel Rapporto di Prova (<1000 mg/Kg ss) non chiarisce:

- qualitativamente se la presenza di amianto è stata confermata o meno, ad esempio con le tecniche indicate nel DM 6/9/94 all.3 – MOLP;
- quantitativamente se il risultato è da intendersi come “assente” ovvero inferiore alla sensibilità analitica del metodo utilizzato.

Preme evidenziare che pur indicando la norma la CSC per il parametro amianto 1000 mg/kg(*) ritenendola corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. – trasformata di Fourier) **di fatto il limite di rilevabilità della tecnica DRX o FT-IR corrisponde a 1% ovvero 10.000 mg/kg.**

- In considerazione di quanto sopra si ritiene necessario acquisire con urgenza i seguenti elementi di integrazione:
 1. analisi qualitativa dell'eventuale presenza/assenza di fibre di amianto nel terreno;
 2. in caso di positività, l'analisi quantitativa deve essere eseguita con metodi adeguati a corretto confronto con la CSC indicata dalla norma 1000 mg/Kg ss;
 3. informazioni sulla natura geologica dell'area di scavo delle terre oggetto dell'utilizzo in quanto l'area della Variante di Valico è caratterizzata dalla possibile presenza di materiali ofiolitici che possono contenere amianto;

Dato atto che la ditta S.e.a.r. S.r.l. con nota del 07/04/2016 ha comunicato a questa Agenzia il conferimento di un ulteriore quantitativo di rifiuti pari a 4.500 tonnellate proveniente dal medesimo sito di scavo;

Considerato che a seguito della suddetta nota del competente Servizio Territoriale dell'ARPAE Sezione di Modena, la scrivente Struttura ha adottato nei confronti della ditta S.e.a.r. S.r.l. ai sensi dell'art. 216 comma 4 e dell'art. 197 del D.lgs. 152/06, Parte Quarta e ss.mm. provvedimento di diffida n. DAMB/2016/978 del 12/04/2016 con il quale si ordina:

- a) il divieto immediato a far data dal ricevimento dell'atto di diffida, di conferimento e utilizzo presso il sito in oggetto delle terre da scavo, codice europeo 170504, provenienti dallo scavo della nuova viabilità e da altre opere di cantiere della Variante di Valico in località Poggiolino di Barberino del Mugello (FI);
- b) la trasmissione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto medesimo, degli elementi di integrazione indicati ai suddetti punti 1,2 e 3;

Vista la nota trasmessa dalla ditta S.e.a.r. S.r.l. a questa Agenzia in risposta al suddetto provvedimento di diffida, acquisita agli atti in data 18/04/2016, con la quale si comunica la sospensione del conferimento ed utilizzo delle terre suddette. In particolare si comunica che tali rifiuti sono stati conferiti esclusivamente nelle giornate del 23 e 24 Marzo u.s., per un quantitativo pari a 383,54 tonnellate;

Visti gli esiti delle determinazioni analitiche condotte sulle terre in questione, trasmesse dalla ditta S.e.a.r. S.r.l. ed acquisite agli atti di questa Agenzia in data 26/04/2016 e in data 16/05/2016, dai quali si attesta l'assenza di amianto;

Valutato che le analisi prodotte dalla ditta S.e.a.r. S.r.l. sono rispondenti a quanto richiesto nel provvedimento di diffida e sono state effettuate da laboratorio accreditato presente nell'elenco curato dal Ministero della Salute;

Ritenuto sulla base delle risultanze analitiche che sussistono pertanto le condizioni per la decadenza del provvedimento di diffida n. DAMB/2016/978 del 12/04/2016, relativamente al divieto di conferimento ed utilizzo delle terre in oggetto.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il “trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **la decadenza del provvedimento di diffida emesso ai sensi dell'art. 216 comma 4 e dell'art. 197 del D.lgs. 152/06 con atto n. DAMB/2016/978 del 12/04/2016 nei confronti della ditta S.e.a.r. S.r.l., relativamente al divieto di conferimento e di utilizzo presso il sito di riutilizzo ubicato a Ravarino (MO), loc. Stuffione, denominato “Abrenunzio”, censito al catasto foglio 15 mappali 219, 221,223,224,225,226,227,228,229,230,231 delle terre da scavo, codice europeo 170504, provenienti dallo**

scavo della nuova viabilità e da altre opere di cantiere della Variante di Valico in località Poggiolino di Barberino di Mugello (FI).

- La ripresa dei conferimenti dei suddetti rifiuti presso il sito di riutilizzo di Ravarino deve essere comunicata all'ARPAE di Modena.
- **Entro 20 giorni dalla data di ricevimento del presente atto**, la ditta S.e.a.r. S.r.l. deve trasmettere all'ARPAE di Modena le informazioni sulla natura geologica dell'area di scavo delle terre di cui sopra, come richiesto al punto c. dell'atto di diffida n. DAMB/2016/978 del 12/04/2016.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta S.e.a.r. S.r.l., al comune di Ravarino, al Servizio Territoriale distretto Area Centro Modena dell'ARPAE Sezione di Modena e all'AUSL di Modena, distretto di Castelfranco Emilia.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.